

# ROMA

**ROMA CAPITALE**

Segretariato Generale

01 GIU 2021

ORDINANZA DELLA SINDACA N. RCI 16760 LA SINDACA

n. ~~1101~~ del ~~01 GIU. 2021~~ Premesso che**ROMA CAPITALE**  
Dipartimento Sviluppo Economico  
e Attività Produttive

28 MAG 2021

N.QH/.....40322

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Divieto di vendita al dettaglio per asporto, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 della giornata successiva, di bevande alcoliche e superalcoliche presso gli esercizi di vicinato (con esclusione delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25) nonché attraverso distributori automatici. Revoca delle Ordinanze Sindacali n. 43 del 5 marzo 2021, n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021.

Il Direttore della Direzione Sportelli  
Unici  
Tonino Egiddi



Il Direttore del Dipartimento Sviluppo  
Economico e Attività Produttive  
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo  
Economico, Turismo e Lavoro  
Andrea Coia

Visto:  
Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti



il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

in particolare, per i territori collocati in zona gialla, come esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2021, *“anche con riguardo alle attività di somministrazione di cibi e bevande, il decreto prevede l'attenuazione delle precedenti misure anti Covid-19, stabilendo che tali attività, ivi compresa la modalità di consumo al banco, dal prossimo 1° giugno possano svolgersi anche al chiuso e senza il limite orario delle 18.00”*;

il richiamato decreto prevede altresì che l'attività degli esercizi commerciali che sono collocati all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali, nonché nelle altre strutture ad essi assimilabili, possano svolgersi, a partire dal 22 maggio, anche nei giorni festivi e prefestivi;

il predetto decreto prevede, inoltre, all'art. 1, una graduale rimodulazione dei limiti orari agli spostamenti fino alla loro eliminazione;

è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 43 del 5 marzo 2021, prorogata con Ordinanza Sindacale n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021, che ha disposto il divieto di vendita al dettaglio per asporto, dalle ore 18.00 alle ore 7.00 della giornata successiva, di bevande alcoliche e superalcoliche presso gli esercizi di vicinato (con esclusione delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25) nonché attraverso distributori automatici, con la finalità di introdurre una



misura mirata a mantenere il distanziamento interpersonale e a ridurre occasioni di assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;

## **Considerato che**

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche è disciplinato, in alcune zone del territorio comunale particolarmente interessate dal fenomeno della c.d. *movida*, dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione A.C. n. 43/2019;
- il D.L. n. 65/2021 prevede misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali che verosimilmente comporterà un ulteriore incremento degli spostamenti e delle aggregazioni;
- il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 18.00 previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 43 del 5 marzo 2021, prorogata dalle Ordinanze Sindacali n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021, sembra, ad oggi, eccessivamente restrittivo rispetto all'andamento della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale nonché alla luce dei limiti orari agli spostamenti introdotti dal D.L. n. 65/2021;
- alla luce delle sopra citate valutazioni, è opportuno estendere a tutto il territorio comunale, il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana, anticipando il divieto stesso alle ore 20.00 e con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio presso esercizi di vicinato, con esclusione dal divieto oggetto della presente Ordinanza delle enoteche e degli esercizi di commercio al dettaglio di bevande la cui attività è contraddistinta dal codice ATECO 47.25, nonché attraverso distributori automatici;

## **Preso atto che**

nel periodo dall'11 giugno all'11 luglio 2021 si svolgerà il campionato europeo di calcio "UEFA 2020" e al riguardo è già stata emanata l'Ordinanza Prefettizia n. 186728 del 19.05.2021 concernente il divieto di vendita per asporto e di trasporto di bevande in contenitori di vetro riferito a specifici giorni e aree della città;

## **Ritenuto**

pertanto opportuno vietare, fino al 31 luglio 2021, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo sull'intero territorio comunale, presso esercizi di vicinato, nonché attraverso distributori automatici, fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in ordine alla manifestazione "UEFA 2020", nonché la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica;

di voler confermare l'esclusione dal divieto di cui sopra delle enoteche e degli esercizi di commercio al dettaglio di bevande la cui attività è contraddistinta dal codice ATECO 47.25 già

prevista dalle Ordinanze Sindacali n. 43 del 5 marzo 2021, n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021;

di dover procedere alla revoca delle Ordinanze Sindacali n. 43 del 5 marzo 2021, n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021 in quanto recanti disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza Sindacale;

### Visto

l'articolo 1 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 che prevede limiti orari di spostamento, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

### Visti inoltre:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- Il D.L. 18 maggio 2021, n. 65;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2021;

### ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

-di vietare sull'intero territorio comunale la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo presso esercizi di vicinato, con esclusione delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25, e attraverso distributori automatici, a decorrere dalla data di pubblicazione della



presente Ordinanza e fino al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse disposizioni adottate dalla Prefettura in ordine alla manifestazione "UEFA 2020", nonché la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica;  
-di revocare le Ordinanze Sindacali n. 43 del 5 marzo 2021, n. 66 del 6 aprile 2021 e n. 77 del 30 aprile 2021.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21-bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €.400 a €.1000 prevista dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi  
*Virginia Raggi*